

Legge regionale 13 novembre 2006 , n. 22 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Norme in materia di demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico.**

## **Art. 8**

*(Concessioni di durata ultrasessennale)*

**1.** Nella valutazione delle istanze per il rilascio di concessioni ultrasessennali di beni appartenenti al demanio marittimo con finalità turistico-ricreativa, l'istruttoria viene svolta sulla base di:

- a)** una relazione tecnica illustrativa degli interventi da realizzare, comprensiva di un'analisi e/o di un computo dei costi;
- b)** un cronoprogramma in cui siano indicati i termini temporali di inizio e ultimazione di tutti gli interventi e lavori previsti, articolati anche per fasi funzionali;
- c)** un piano economico-finanziario redatto da un professionista abilitato che evidenzi costi di realizzazione, costi di gestione e finanziari, ammortamenti, i rientri previsti, tenuto conto della preventivata utenza e della tariffazione da applicare per l'erogazione del servizio e che giustifichi complessivamente la durata della concessione;
- d)** eventuali elementi ulteriori ritenuti utili dal concedente ai fini della valutazione.

(2)(8)

**1 bis.** Il piano economico-finanziario di cui al comma 1, lettera c), è sottoposto alla valutazione della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all'articolo 48 della legge regionale 21 aprile 2017, n. 10 (Disposizioni in materia di demanio marittimo regionale e demanio stradale regionale, nonché modifiche alle leggi regionali 17/2009, 28/2002 e 22/2006).

(1)(3)

**2.** Gli atti di concessione di durata ultrasessennale devono contenere:

- a)** l'indicazione del rapporto tra il recupero degli investimenti e la durata della concessione;
- b)** la determinazione del valore degli investimenti, comprensivi del costo di realizzazione, di gestione e finanziari, nonché la determinazione dell'ammortamento annuo da assumersi a riferimento per le forme di garanzia di cui alla lettera d), e per la stima di cui al comma 3;
- c)** la previsione della revisione della durata temporale della concessione con eventuale riduzione della stessa, qualora non venga rispettato il cronoprogramma;
- d)** l'obbligo di prestare una specifica garanzia finanziaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, finalizzata al rispetto degli obblighi concessori, rapportata al 10 per cento del costo degli interventi da realizzarsi e comunque non inferiore a due annualità del canone di concessione.

(7)

**3.** Qualora alla scadenza della concessione il concessionario non abbia conseguito l'integrale recupero degli investimenti effettuati mediante il loro totale ammortamento, la quota parte residua degli ammortamenti è posta a carico del concessionario subentrante secondo i principi e le modalità di una stima asseverata e redatta da un professionista abilitato, stabiliti con apposito regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale stima deve considerare gli ammortamenti corrispondenti a una durata teorica massima di ulteriori cinque anni.

(4)(5)

**3 bis.** La stima di cui al comma 3 deve essere acquisita a spese del concessionario uscente e viene sottoposta al parere di congruità della Sezione demaniale del Comitato tecnico di valutazione di cui all' articolo 48 della legge regionale 10/2017 .

(6)

Note:

- 1 Comma 1 bis aggiunto da art. 93, comma 1, lettera e), L. R. 21/2016
- 2 Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 42, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
- 3 Comma 1 bis sostituito da art. 42, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017
- 4 Parole aggiunte al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera c), L. R. 10/2017
- 5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 42, comma 1, lettera d), L. R. 10/2017
- 6 Comma 3 bis aggiunto da art. 42, comma 1, lettera e), L. R. 10/2017
- 7 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 10, comma 4, L. R. 16/2019
- 8 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 11, comma 2, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.